

COMMISSIONE VIII  
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 APRILE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

<b>INDICE</b>		<b>PAG.</b>
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	PAG.	
PRESIDENTE . . . . .	1608	
<b>Per un lutto:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	1608	
<b>Inversione dell'ordine del giorno:</b>		
GRASSO NICOLOSI ANNA . . . . .	1608	
PRESIDENTE . . . . .	1608, 1615	
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	1615	
BADINI CONFALONIERI . . . . .	1615	
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		
CAIAZZA e DAL CANTON MARIA PIA: Modifiche alla legge 14 dicembre 1955, n. 1293, sulla istruzione professionale dei ciechi. (2861) . . . . .	1608	
PRESIDENTE . . . . .	1608, 1609	
PERDONÀ, <i>Relatore</i> . . . . .	1608	
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	1609	
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Concessione di un contributo statale annuo di lire 3.000.000 a favore dell'Istituto di studi europei « Alcide De Gasperi » con sede in Roma, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61. ( <i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i> ). (1325) . . . . .	1611	
PRESIDENTE . . . . .	1611	
BERTÈ, <i>Relatore</i> . . . . .	1611	
MARANGONE . . . . .	1611	
<b>Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		
GAGLIARDI: Assegnazione di un contributo alla Fondazione Querini Stampalia di Venezia. (1229); (1) . . . . .		
LUZZATTO ed altri: Assegnazione di un contributo statale alla Fondazione Querini Stampalia di Venezia. (1323)(1) . . . . .	1612	
PRESIDENTE . . . . .	1612	
MARANGONE, <i>Relatore</i> . . . . .	1612	
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	1612	
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		
Riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare e la Scuola ufficiali carabinieri nonché presso l'Accademia e il corso di applicazione della Guardia di finanza ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio. (3292) . . . . .	1613	
PRESIDENTE . . . . .	1613	
<b>Proposte di legge (Discussione e rinvio):</b>		
BUZZI ed altri: Istituzione di un quadro speciale per i maestri non di ruolo della provincia di Gorizia. ( <i>Urgenza</i> ). (3002) . . . . .	1615	
PRESIDENTE . . . . .	1615, 1616	
MARANGONE . . . . .	1616	

(1) Approvate in un testo unificato con il titolo: Assegnazione di un contributo straordinario alla Fondazione Querini Stampalia di Venezia (1229-1323).

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

	PAG.
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	1616
BADINI CONFALONIERI . . . . .	1616
BUZZI . . . . .	1616
DEL GIUDICE: Valutazione della idoneità conseguita dagli insegnanti elementari partecipanti ai concorsi di cui ai decreti assessoriali della Regione siciliana 18 gennaio 1956, n. 206 e 27 aprile 1957, n. 706. (3392);	
CERRETI ALFONSO ed altri: Norme integrative della legge 19 luglio 1961, n. 669, relativa alla definizione di speciali situazioni giuridiche di alcune categorie di insegnanti elementari delle provincie siciliane. (3444);	
RESTIVO e GUERRIERI EMANUELE: Norme integrative della legge 19 luglio 1961, n. 669, concernente la definizione di speciali situazioni giuridiche di alcune categorie di insegnanti elementari delle provincie siciliane. (3445);	
GRASSO NICOLOSI ANNA ed altri: Norme integrative della legge 19 luglio 1961, n. 669, riguardante la definizione di speciali situazioni giuridiche di alcune categorie di insegnanti elementari delle provincie siciliane. (3587) . . . . .	1617
PRESIDENTE . . . . .	1617, 1618, 1619, 1620 1621, 1623, 1624
RAMPA, <i>Relatore</i> . . . . .	1617
GRASSO NICOLOSI ANNA . . . . .	1618, 1619
CERRETI ALFONSO . . . . .	1619, 1621
BADINI CONFALONIERI . . . . .	1619, 1620, 1621 1622, 1623, 1624
BUZZI . . . . .	1620, 1621
RESTIVO . . . . .	1621, 1622
RUSSO SALVATORE. . . . .	1623
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	1623
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1624

**La seduta comincia alle 9,50.**

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Elkan e Savio Emanuela.

**Per un lutto.**

PRESIDENTE. Prima di dare inizio ai nostri lavori, sento il dovere di informare la Commissione che il nostro Segretario, dottor

Corrado Giove, che dà una preziosa collaborazione alla nostra attività, ha avuto ieri la disgrazia di perdere il padre. È questo un dolore che colpisce un nostro caro collaboratore e colpisce pertanto tutti noi. Consentitemi, domani ai funerali, di far presente al Segretario della nostra Commissione il nostro cordoglio. (*Cenni di generale consenso*).

**Inversione dell'ordine del giorno.**

GRASSO NICOLOSI ANNA. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere subito le proposte di legge n. 3392, 3444, 3445, 3587 che riguardano alcune situazioni particolari degli insegnanti elementari siciliani.

PRESIDENTE. In merito alla sua proposta di inversione dell'ordine del giorno debbo farle osservare che il relatore per quelle proposte di legge è per il momento assente, mentre sarà sicuramente presente successivamente, d'altra parte la proposta di legge di iniziativa dei deputati Cajazza e Dal Canton Maria Pia n. 2861 al primo punto dell'ordine del giorno, bisogna soltanto votarla.

Non si impressioni d'altra parte per il provvedimento sulla istituzione di una università statale in Calabria, che precede ancora nell'ordine del giorno; ieri infatti si doveva riunire la sottocommissione, ma ciò non è stato possibile. Il provvedimento sull'università in Calabria sarà perciò rinviato alla prossima seduta, dopo la riunione di quella sottocommissione, che dovrebbe rendere più facile la discussione.

GRASSO NICOLOSI ANNA. Sta bene, non insisto.

**Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cajazza e Dal Canton Maria Pia: Modifiche alla legge 14 dicembre 1955, n. 1293, sulla istruzione professionale dei ciechi (2861).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cajazza e Dal Canton Maria Pia: « Modifiche alla legge 14 dicembre 1955, n. 1293, sulla istruzione professionale dei ciechi ».

Gli articoli della proposta di legge sono stati già discussi e approvati, tranne la parte riguardante la copertura ed un certo coordinamento. Prego il relatore di voler fornire i necessari chiarimenti.

PERDONA, *Relatore*. L'aspetto finanziario è stato definito. C'era da riesaminare una nota alla tabella che, è stato rilevato, non era

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

la più esatta, nonostante fosse la ripetizione di un analogo testo di legge.

Sono anch'io dello stesso avviso e mi risulta d'altra parte che l'ufficio legislativo del Ministero della pubblica istruzione ha ritenuto opportuno di togliere la nota e di aggiungere un articolo.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo propone che dopo l'articolo 1 si aggiunga il seguente articolo 1-bis, che sostituisce la nota in calce alla tabella:

« Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo, le materie delle cattedre e i posti di insegnanti tecnico-pratici, potranno essere, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, modificati in relazione alle particolari esigenze delle singole scuole e corsi.

Con analogo decreto sarà provveduto alla specificazione ed alle variazioni delle qualifiche del personale tecnico e saranno altresì determinati i posti da coprire con personale incaricato.

Del pari, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro si farà luogo, relativamente al personale di cui alle tabelle B e C alla specificazione e alla variazione delle qualifiche del personale tecnico, nonché delle determinazioni dei posti da coprire con personale incaricato ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo articolo aggiuntivo che sostituisce la nota.

(È approvato).

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del testo della proposta di legge.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

(Segue il coordinamento).

Do lettura degli articoli quali risultano dopo il coordinamento e li pongo successivamente in votazione.

## ART. 1.

La tabella A annessa alla legge 14 dicembre 1955, n. 1293, è sostituita dalla tabella A annessa alla presente legge.

È altresì sostituita con le tabelle B e C annessa alla presente legge, la tabella A di cui al regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449.

(È approvato).

## ART. 2.

Fermo restando il numero complessivo di posti di ruolo indicati nelle annesse tabelle, le materie delle cattedre e i posti di insegnanti tecnico-pratici, potranno essere, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, modificati in relazione alle particolari esigenze delle singole scuole e corsi.

Del pari con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, relativamente al personale di cui alle tabelle B) e C), si farà luogo alla specificazione ed alla variazione delle qualifiche del personale tecnico, nonché alla determinazione dei posti da coprire con personale incaricato.

(È approvato).

## ART. 3.

Le norme di cui agli articoli 11 e 12 della legge 14 dicembre 1955, n. 1293, sono richiamate in vigore a partire dal 1° ottobre successivo alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* e sono estese anche alle scuole degli Istituti di istruzione professionale per i ciechi P. Colosimo di Napoli e Vittorio Emanuele II di Firenze.

(È approvato).

## ART. 4.

In deroga alle norme di cui agli articoli 11 e 12 della legge 15 dicembre 1955, n. 1293, il personale insegnante e tecnico-pratico, anche se cieco, che alla data di pubblicazione della presente legge sia in servizio continuativo da almeno un triennio presso la scuola di avviamento per ciechi dell'Istituto « Arduzza Gioeni » di Catania, è inquadrato, previa ispezione disposta dal Ministero della pubblica istruzione, nei posti di ruolo di cui alla annessa tabella A, purché il servizio risulti prestato lodevolmente in posto analogo a quello nel quale aspira ad essere inquadrato e purché possieda il prescritto titolo di studio.

Il personale di cui al precedente comma qualora non possieda il necessario titolo di studio, ma per documentata attività lodevolmente svolta presso la Scuola suindicata, per almeno un triennio continuativo, alla data di pubblicazione della presente legge, abbia dimostrato particolare competenza e singolare perizia nelle funzioni esercitate e, soprattutto nel campo tiflogico, potrà essere inquadrato nei posti di ruolo con le stesse modalità di cui al precedente comma dal Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

## ART. 5.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti dei capitoli nn. 70, 76 e 78 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1961-62 e dei capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

## TABELLA A

	Numero dei posti
Presidi senza insegnamento . . . . .	11
Cultura generale . . . . .	11
Matematica ed elementi di scienze fisiche, naturali e d'igiene . . . . .	11
Materie tecniche maschili . . . . .	6
Materie tecniche femminili . . . . .	5
Insegnanti tecnico-pratici maschili . . . . .	22
Insegnanti tecnico-pratici femminili . . . . .	15
Musica e canto . . . . .	11

(È approvata).

## TABELLA B

ISTITUTO PROFESSIONALE « P. COLOSIMO »  
PER I CIECHI — NAPOLI.

## Scuola tecnica.

	Numero dei posti
Presidi senza insegnamento . . . . .	1
Cultura generale . . . . .	1
Scienze . . . . .	1
Lingua francese . . . . .	1
Assistenti (a) . . . . .	5
Insegnanti tecnico-pratici . . . . .	16

## Personale amministrativo:

Segretari economi . . . . .	1
Applicati di segreteria . . . . .	3

Scuola secondaria  
di avviamento professionale.

Cultura generale . . . . .	1
Matematica o contabilità . . . . .	1
Assistenti (a) . . . . .	1
Insegnanti tecnico-pratici . . . . .	8
Vita di relazione . . . . .	1
Scrittura e dattilografia . . . . .	1

(È approvata).

(a) Godono del trattamento giuridico ed economico previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli Istituti di 2° grado e possono essere destinati all'insegnamento tecnico e tecnologico delle varie lavorazioni e considerati quali Capo-tecnici.

## TABELLA C

ISTITUTO PROFESSIONALE  
« VITTORIO EMANUELE II » PER I CIECHI —  
FIRENZE.

## Scuola tecnica.

	Numero dei posti
Preside senza insegnamento . . . . .	1
Cultura generale . . . . .	1
Scienze . . . . .	1
Disegno e disegno professionale . . . . .	1
Vita di relazione . . . . .	1

## Personale tecnico:

Assistenti (a) . . . . .	4
Insegnanti tecnico-pratici . . . . .	10

## Personale amministrativo:

Segretario economo . . . . .	1
Applicati di segreteria . . . . .	3

## Scuola professionale femminile:

Cultura generale . . . . .	1
Merceologia, contabilità, conduzione aziendale . . . . .	1

## Personale tecnico:

Insegnanti tecnico-pratici . . . . .	1
--------------------------------------	---

Avviamento professionale maschile  
e femminile:

Cultura generale . . . . .	2
Matematica, contabilità, conduzione aziendale . . . . .	2
Materie tecniche . . . . .	1
Economia domestica . . . . .	1
Scrittura e dattilografia (di ruolo C) . . . . .	1
Canto corale . . . . .	1
Disegno geometrico . . . . .	1

## Personale tecnico:

Insegnanti tecnico-pratici (maschile) . . . . .	3
Insegnanti tecnico-pratici (femminile) . . . . .	3

(a) Uno degli assistenti può essere destinato alle funzioni tiflotecniche. Gli assistenti godono del trattamento giuridico ed economico previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli Istituti di 2° grado.

(È approvata).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo statale annuo di lire 3.000.000 a favore dell'Istituto di studi europei « Alcide De Gasperi » con sede in Roma, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61 (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3256).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo statale di lire 3.000.000 a favore dell'Istituto di studi europei « Alcide De Gasperi » con sede in Roma, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61 ».

Il Relatore, onorevole Bertè ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BERTÈ, *Relatore*. L'Istituto di studi europei Alcide De Gasperi ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica il 24 aprile 1956 ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Lo scopo dell'Istituto di studi europei Alcide De Gasperi è quello di promuovere il progresso delle discipline europeistiche, nonché favorire iniziative culturali varie. Il tutto è ampiamente precisato dall'articolo 2 dello statuto, che dice fra l'altro che l'Istituto si propone di promuovere il progresso delle discipline europeistiche, di pubblicare studi su argomenti giuridici, economici e sociali relativi alla integrazione e alla collaborazione europea, di prestare alle organizzazioni internazionali europee il proprio contributo di studio e di documentazione, di organizzare congressi, corsi di perfezionamento e seminari, di preparare con cognizione e metodo specifico coloro che aspirano ad assolvere i compiti nelle organizzazioni internazionali europee, di collaborare con gli Enti nazionali ed esteri aventi analoghe finalità. E l'articolo 3 dello statuto afferma che su deliberazione del Consiglio dell'Istituto possono essere chiamati a far parte dell'Istituto:

a) i docenti universitari italiani e stranieri in grado di recare, per l'attività scientifica, un effettivo contributo di opere e di pensiero;

b) le personalità italiane e straniere del mondo scientifico e politico che abbiano particolare competenza per quanto si riferisce ai problemi di carattere europeo.

L'Istituto di studi europei Alcide De Gasperi funziona anche come scuola di perfezionamento di studi europei e rilascia agli studenti un diploma di perfezionamento. Come realizza tutto ciò l'Istituto?

Presso l'Istituto sono tenuti, da docenti universitari, corsi su programmi concernenti politica economica e finanziaria, studi di diritto europeo e studi storici e politici europei. Vengono svolte, altresì, conferenze e seminari su argomenti relativi all'integrazione e collaborazione europea.

Detti corsi vengono frequentati da allievi provenienti da vari paesi, da giovani laureati italiani, molti dei quali sono funzionari della pubblica amministrazione.

L'Istituto di cui trattasi vorrebbe ora incrementare la sua attività scientifica e, in particolare, costituire una biblioteca specializzata; è a questo scopo che, sentito anche il Ministero degli esteri che si è espresso favorevolmente in ordine all'attività dell'Istituto stesso, è stato presentato l'attuale disegno di legge per un contributo annuo, a partire dal 1960-61, di lire 3 milioni. Il Senato ha già approvato tale provvedimento, ed io mi permetto di invitare i colleghi a dare anche il loro consenso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Faccio rilevare che la competente Commissione bilancio ha dato, in merito al provvedimento che stiamo esaminando, parere favorevole per quanto attiene la parte finanziaria.

MARANGONE. Desidererei sapere come si arriva a fare tutto quello di cui ha parlato il relatore, con soli tre milioni...

BERTÈ, *Relatore*. L'articolo 11 dello statuto relativo, afferma che l'Istituto provvede allo sviluppo delle proprie attività con i mezzi finanziari che gli derivano da quote sociali, da contributi di amministrazioni pubbliche, da utili eventuali di proprie pubblicazioni, che dirò per inciso hanno un livello veramente notevole, dai proventi delle sue iniziative didattiche e di ogni altra attività.

Il previsto contributo di tre milioni, pertanto, si inserisce quale aggiunta per le nuove necessità che sono sorte: incremento dell'attività scientifica ed istituzione della biblioteca specializzata.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« A decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61, è autorizzata, a favore dell'Istituto di studi europei « Alcide De Gasperi », con sede in Roma, la concessione di un contributo annuo di lire 3.000.000, da iscriversi nello sta-

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

to di previsione del Ministero della pubblica istruzione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Alla copertura dell'onere annuo di lire 3 milioni di cui al precedente articolo, si provvederà, per gli esercizi finanziari 1960-61 e 1961-62, mediante riduzione degli stanziamenti, di parte ordinaria, degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi, destinati a sopperire a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Gagliardi: Assegnazione di un contributo alla Fondazione Querini Stampalia di Venezia (1229) e Luzzatto ed altri: Assegnazione di un contributo statale alla Fondazione Querini Stampalia di Venezia (1323).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge n. 1229: « Assegnazione di un contributo alla Fondazione Querini Stampalia di Venezia », di iniziativa del deputato Gagliardi; e n. 1323: « Assegnazione di un contributo statale alla Fondazione Querini Stampalia di Venezia », di iniziativa dei deputati Luzzatto, Sannicolò, Matteotti Matteo, Tonetti, Ravagnan.

In una precedente seduta la Commissione delibò, in linea di massima, un testo unificato, che è stato inviato alla V Commissione Bilancio per il parere di competenza sulla parte finanziaria. Prego il Relatore, onorevole Marangone, di voler riferire in merito.

MARANGONE, *Relatore*. Su tali provvedimenti si è già, da parte di questa Commissione, discusso. Si attendeva soltanto il parere della V Commissione Bilancio per ciò che concerne la questione finanziaria.

Poiché il parere di cui sopra è favorevole non trovo alcuna difficoltà ad invocare, sul

provvedimento, l'accordo ed il consenso che già esistevano nella seduta precedente.

PRESIDENTE. Do lettura del parere della V Commissione Bilancio:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul testo unificato delle due proposte di legge, trasmesso dalla VIII Commissione, poiché la maggior spesa annua di lire 12 milioni per il quinquennio dal 1962-63 al 1966-67 risulta iscritta sul fondo globale del prossimo esercizio.

La Commissione segnala, peraltro, la necessità di modificare il riferimento accolto all'articolo 2, primo comma, per quanto concerne la parte ordinaria del fondo globale; infatti la spesa risulta iscritta e dovrà essere posta a carico della parte straordinaria di detto fondo ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Poiché si è provveduto per la copertura, il parere del Governo, in merito al provvedimento, è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo quindi all'esame degli articoli del testo unificato delle due proposte di legge. Do lettura dell'articolo 1:

« È assegnato alla Fondazione Querini Stampalia di Venezia un contributo straordinario di lire 60 milioni, da versarsi in cinque quote annuali di lire 12 milioni ciascuna, a decorrere dall'esercizio 1962-63 sino all'esercizio 1966-67 ».

Pongo in votazione tale articolo.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 2:

« Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-1963, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per quell'esercizio medesimo, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione tale articolo, sostituendo, secondo quanto suggerito dalla Commissione competente, alle parole « di parte ordinaria » le parole « di parte straordinaria ».

(È approvato).

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

Il titolo del testo unificato è:

« Assegnazione di un contributo straordinario alla Fondazione Querini Stampalia di Venezia » (1229-1323).

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il provvedimento sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare e la Scuola ufficiali carabinieri nonché presso l'Accademia e il corso di applicazione della Guardia di finanza ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio (3292).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare e la Scuola ufficiali carabinieri, nonché presso l'Accademia e il corso di applicazione della Guardia di finanza ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio ».

Poiché è stata ritirata la richiesta di rimesa all'Assemblea la proposta di legge ci torna in discussione in sede legislativa, sulla base del testo concordato nella seduta del 6 aprile 1962 in sede referente.

Vediamo rapidamente come tali modifiche incidano sul testo originario.

Do lettura dell'articolo 1:

« Agli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri provenienti dai corsi dell'Accademia militare svolti a decorrere dall'anno accademico 1960-61 nonché agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza provenienti dai corsi ordinari dell'Accademia della guardia di finanza svolti dopo l'entrata in vigore della presente legge sono riconosciuti validi, ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio, gli esami superati nel biennio di Accademia ed in quello ordinario di applicazione presso la Scuola ufficiali carabinieri, se ufficiali di tale Arma, o, se ufficiali del Corpo della guardia di finanza, presso l'Accademia del Corpo stesso, nelle materie indicate al successivo articolo 2, a condizione che:

a) i relativi insegnamenti siano stati impartiti secondo programmi conformi a quelli universitari approvati, a seconda della com-

petenza, con decreto del Ministro per la difesa o del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

b) gli ufficiali siano in possesso all'atto dell'ammissione in Accademia del titolo di studio richiesto per il conseguimento della laurea prescelta ».

In sede referente avevamo concordato di sostituire alla nona riga alla parola « sono » le altre « possono essere »; inoltre al comma a) di aggiungere dopo la parola « impartiti » le altre « da docenti universitari » e di sostituire alle parole « programmi conformi » le altre « programmi di corso analoghi ».

Pertanto l'articolo 1 rimane così formulato:

« Agli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri provenienti dai corsi dell'Accademia militare svolti a decorrere dall'anno accademico 1960-61 nonché agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza provenienti dai corsi ordinari dell'Accademia della guardia di finanza svolti dopo l'entrata in vigore della presente legge possono essere riconosciuti validi, ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio, gli esami superati nel biennio di Accademia ed in quello ordinario di applicazione presso la Scuola ufficiali carabinieri, se ufficiali di tale Arma, o, se ufficiali del Corpo della guardia di finanza, presso l'Accademia del Corpo stesso, nelle materie indicate al successivo articolo 2, a condizione che:

a) i relativi insegnamenti siano stati impartiti da docenti universitari secondo programmi di corso analoghi a quelli universitari approvati, a seconda della competenza, con decreto del Ministro per la difesa o del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

b) gli ufficiali siano in possesso all'atto dell'ammissione in Accademia del titolo di studio richiesto per il conseguimento della laurea prescelta ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« Gli insegnamenti di cui alla lettera a) dell'articolo precedente sono i seguenti:

*Per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri:*

- 1°) istituzioni di diritto privato;
- 2°) economia politica;

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

- 3°) scienza delle finanze e diritto finanziario;
- 4°) diritto costituzionale;
- 5°) diritto del lavoro;
- 6°) diritto amministrativo (corso annuale);
- 7°) diritto internazionale;
- 8°) diritto penale (corso biennale);
- 9°) procedura penale;
- 10°) statistica;
- 11°) medicina legale;
- 12°) antropologia criminale;
- 13°) geografia politica ed economica;
- 14°) politica economica e finanziaria;
- 15°) sociologia;
- 16°) storia dei partiti e dei movimenti politici;
- 17°) lingua francese }  
18°) lingua inglese } corsi quadriennali.

*Per gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza:*

- 1°) economia politica;
- 2°) scienza delle finanze;
- 3°) istituzioni di diritto privato;
- 4°) diritto commerciale;
- 5°) diritto costituzionale;
- 6°) diritto amministrativo (corso annuale);
- 7°) diritto penale;
- 8°) procedura penale;
- 9°) diritto tributario;
- 10°) geografia economica;
- 11°) lingua francese;
- 12°) lingua inglese ».

Siamo stati d'accordo di aggiungere al numero 11°), dopo « medicina legale » le parole « e delle assicurazioni ». Si proponeva inoltre di sopprimere il numero 16°): « Storia dei partiti e dei movimenti politici » e di aggiungere, per gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, al numero 2°) dopo « scienza delle finanze » le parole « e diritto finanziario », di aggiungere, dopo il numero 10°) le seguenti materie:

- 11°) ragioneria;
- 12°) merceologia;
- 13°) statistica;

L'articolo 2 rimane pertanto così formulato:

«Gli insegnamenti di cui alla lettera a) dell'articolo precedente sono i seguenti:

*Per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri:*

- 1°) istituzioni di diritto privato;
- 2°) economia politica;

- 3°) scienza delle finanze e diritto finanziario;
- 4°) diritto costituzionale;
- 5°) diritto del lavoro;
- 6°) diritto amministrativo (corso annuale);
- 7°) diritto internazionale;
- 8°) diritto penale (corso biennale);
- 9°) procedura penale;
- 10°) statistica;
- 11°) medicina legale e delle assicurazioni;
- 12°) antropologia criminale;
- 13°) geografia politica ed economica;
- 14°) politica economica e finanziaria;
- 15°) sociologia;
- 16°) lingua francese }  
17°) lingua inglese } corsi quadriennali.

*Per gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza:*

- 1°) economia politica;
- 2°) scienza delle finanze e diritto finanziario;
- 3°) istituzioni di diritto privato;
- 4°) diritto commerciale;
- 5°) diritto costituzionale;
- 6°) diritto amministrativo (corso annuale);
- 7°) diritto penale;
- 8°) procedura penale;
- 9°) diritto tributario;
- 10°) geografia economica;
- 11°) ragioneria (corso biennale);
- 12°) merceologia;
- 13°) statistica;
- 14°) lingua francese;
- 15°) lingua inglese ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« Coloro che abbiano frequentato i corsi ordinari di cui al precedente articolo 1 e superato gli esami nelle materie di cui all'articolo 2 possono essere ammessi al secondo o al terzo anno della Facoltà di giurisprudenza, o di scienze politiche o di economia e commercio, a giudizio dei competenti Consigli di Facoltà, ai fini del conseguimento della relativa laurea ».

Si era proposto di sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« Il riconoscimento di cui al precedente articolo 1 compete ai rispettivi Consigli di Facoltà per l'ammissione al secondo o al

terzo anno di corso in analogia al disposto dell'articolo 147 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel nuovo testo di cui ho dato lettura.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

« Limitatamente alle seguenti materie la validità di cui al precedente articolo 1 è riconosciuta anche per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri che, essendo in possesso all'atto dell'ammissione in Accademia del titolo di studio richiesto per il conseguimento della laurea prescelta, abbiano frequentato presso la Scuola ufficiali carabinieri i corsi di applicazione svolti a decorrere dall'anno accademico 1956-57, sempre che gli insegnamenti siano stati impartiti secondo programmi riconosciuti dal Ministero per la pubblica istruzione conformi a quelli della Facoltà di giurisprudenza, o di scienze politiche o di economia e commercio:

- 1° istituzioni di diritto privato;
- 2° economia politica;
- 3° diritto del lavoro;
- 4° diritto amministrativo (corso annuale);
- 5° diritto penale (corso biennale);
- 6° procedura penale;
- 7° medicina legale;
- 8° geografia politica ed economica ».

Per l'articolo 4 si era proposta la soppressione. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 4.

*(Non è approvato).*

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

« Gli esami relativi alle materie indicate nell'articolo 2 per gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, superati presso i corsi ordinari dell'Accademia della guardia di finanza svolti prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono riconosciuti validi ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio, a giudizio dei competenti Consigli di Facoltà, a condizione che gli interessati, all'atto dell'ammissione all'Accademia, siano stati in possesso del titolo di studio richiesto per l'iscrizione al corso di laurea prescelta ».

Anche per quest'ultimo articolo era stata proposta la soppressione.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo.

*(Non è approvato).*

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

#### **Inversione dell'ordine del giorno.**

PRESIDENTE. Dovremmo a questo punto passare ad esaminare i provvedimenti riguardo i maestri siciliani, ma l'onorevole Rampa non è in questo momento presente.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo deve fare una solenne protesta per questa aggiunta all'ordine del giorno. Non si è avuto infatti il tempo di far preparare dall'ufficio legislativo i relativi documenti.

PRESIDENTE. A parte l'assenza dell'onorevole Rampa, il Governo fa presente di essere stato avvertito all'ultimo momento e chiederebbe di rinviare la discussione ad una seduta successiva per manifestare il suo avviso.

Non so se vogliamo attendere l'onorevole Rampa o rinviare la discussione. Sarei dell'avviso di attenderlo; questa Commissione ha sempre avuto voglia di lavorare.

BADINI CONFALONIERI. Non intendo questa satira. Volevo fare un'osservazione: in attesa dell'onorevole Rampa volevo rivolgere una domanda al Governo. Abbiamo in atto uno sciopero gravissimo di insegnanti e di professori i quali chiedono che si dia loro quello che si dà a tutti gli impiegati dello Stato. Non capisco perché...

PRESIDENTE. Si tratta di argomento non pertinente. Lei può rivolgere queste domande alla fine della seduta, non può intervenire in questa formula.

BADINI CONFALONIERI. Comunque io protesto!

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, allora, procediamo alla inversione dell'ordine del giorno e passiamo a discutere direttamente la proposta di legge n. 3002.

*(Così rimane stabilito).*

#### **Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Buzzi ed altri: Istituzione di un quadro speciale per i maestri non di ruolo della provincia di Gorizia (3002).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, di iniziativa dei deputati Buzzi, Marangone, Mar-

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

tina Michele, Codignola, Rampa: « Istituzione di un quadro speciale per i maestri non di ruolo della provincia di Gorizia » (3002).

In assenza del relatore, onorevole Fusaro, ha facoltà di riferire in merito l'onorevole Marangone.

MARANGONE. Il presente provvedimento, vagliato in ogni punto prima di essere inviato all'Ufficio studi del Ministero della pubblica istruzione, ha trovato, in sede locale, il pieno accordo di tutte le categorie. Di qui la firma dei deputati delle due parti.

Si potrebbe svolgere, sulla proposta di legge, una relazione lunghissima, facendo la storia dei maestri della provincia di Gorizia, ma io cercherò di tenermi alla sostanza della questione.

Quando la Camera votò un provvedimento analogo per Trieste, istituendo il ruolo speciale transitorio, stabilì che gli insegnanti interessati avrebbero dovuto avere quattro anni di attività continuativa.

Nella provincia di Gorizia, per i noti fatti bellici e post-bellici, le scuole rimasero pressoché chiuse, in quegli anni; cosicché alcuni maestri (una trentina) rimasero esclusi dal beneficio di cui sopra, non potendo vantare i quattro anni di anzianità.

Chiediamo oggi, per questi maestri che, a causa delle vicende della guerra, si videro esclusi da un beneficio concesso ad altri dallo Stato italiano, la istituzione di un quadro speciale.

Io non vorrei aggiungere altro. Gli articoli contengono norme particolari che sono state studiate punto per punto, onde non generare confusioni o creare occasioni di disparità; esse sono state controllate dal Provveditorato locale, dall'Ufficio Studi del ministero, dai parlamentari locali con la collaborazione significativa dell'onorevole Buzzi, e pertanto io prego gli onorevoli colleghi di volere approvare la proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Desidero far rilevare alla Commissione che sulla presente proposta di legge non è ancora giunto il parere, per noi vincolante, della V Commissione, né sono trascorsi i termini, dal momento in cui il provvedimento ci è stato assegnato in sede legislativa, perché si possa decidere in assenza del parere stesso.

Possiamo comunque esaminare gli articoli subordinando l'eventuale ulteriore approvazione al parere di cui si parla.

MARANGONE. L'istituzione del quadro speciale non comporta alcun onere per lo Stato...

PRESIDENTE. Non siamo noi a giudicare in proposito.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il parere del Governo sarebbe, a proposito del presente provvedimento, negativo, dato che l'attuazione del quadro speciale per la zona di Trieste ha suscitato inconvenienti tali da far sì che esso si è risolto a danno e non a vantaggio degli interessati. Non si riterrebbe, perciò, di fare la stessa cosa per Gorizia... Sono state comunque chieste al Provveditorato informazioni dettagliate sui motivi che hanno suscitato le richieste degli interessati. Se è possibile, cioè, correggendo, sia per quanto concerne Trieste, sia per Gorizia rendere efficace il quadro speciale che si vuole istituire...

MARANGONE. La legge per Trieste può aver provocato difficoltà che probabilmente non sorgeranno a Gorizia...

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Noi, comunque, esamineremo gli elementi che ci verranno forniti. Se vi saranno difficoltà, cercheremo di ovviarvi.

PRESIDENTE. Rivolgiamo preghiera al Governo perché affretti, nei limiti del possibile, la sua ricerca di elementi di giudizio al riguardo.

BADINI CONFALONIERI. Ancora una volta ci troviamo di fronte ad una proposta di legge della maggioranza sulla quale il Governo non è d'accordo.

BUZZI. Sono aspetti tecnici.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. I deputati non chiedono il permesso del Governo quando presentano una proposta di legge.

PRESIDENTE. Il nostro collega Badini Confalonieri torna in Commissione ricco di forze nuove attinte di recente!

Non è la prima volta che deputati dei gruppi parlamentari che sostengono il Governo sono di avviso diverso e anzi sarebbe grave che ciò non avvenisse. Mi rallegro che si verifichi questo fatto che è indice di una libertà di apprezzamento riguardo alcuni problemi tecnici ed una collaborazione che il Governo non può non gradire.

BADINI CONFALONIERI. Ed è soprattutto indice di quella omogeneità che era l'aspirazione del Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere allora stabilito che la discussione generale della proposta di legge n. 3008 è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

**Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Del Giudice: Valutazione della idoneità conseguita dagli insegnanti elementari partecipanti ai concorsi di cui ai decreti assessoriali della Regione siciliana 18 gennaio 1956, n. 206 e 27 aprile 1957, n. 706 (3392); Cerreti Alfonso ed altri: Norme integrative della legge 19 luglio 1961, n. 669, relativa alla definizione di speciali situazioni giuridiche di alcune categorie di insegnanti elementari delle province siciliane (3444); Restivo e Guerrieri Emanuele: Norme integrative della legge 19 luglio 1961, n. 669, concernente la definizione di speciali situazioni giuridiche di alcune categorie di insegnanti elementari delle province siciliane (3445) e Grasso Nicolosi Anna ed altri: Norme integrative della legge 19 luglio 1961, n. 669, riguardante la definizione di speciali situazioni giuridiche di alcune categorie di insegnanti elementari delle province siciliane (3587).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Del Giudice: « Valutazione della idoneità conseguita dagli insegnanti elementari partecipanti ai concorsi di cui ai decreti assessoriali della Regione siciliana 18 gennaio 1956, n. 206 e 27 aprile 1957, n. 706 »; della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cerreti Alfonso, Bontade Margherita, Agosta: « Norme integrative della legge 19 luglio 1961, n. 669, relativa alla definizione di speciali situazioni giuridiche di alcune categorie di insegnanti elementari delle province siciliane »; della proposta di legge Restivo e Guerrieri Emanuele: « Norme integrative della legge 19 luglio 1961, n. 669, concernente la definizione di speciali situazioni giuridiche di alcune categorie di insegnanti elementari delle province siciliane »; della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Grasso Nicolosi Anna, Russo Salvatore, Pellegrino, Speciale, Di Benedetto, Faletta, Pezzino, Failla, De Pasquale, Bufardecì, De Laurò Matera Anna, Alessi Maria: « Norme integrative alla legge 19 luglio 1961, n. 669, riguardante la definizione di speciali situazioni giuridiche di alcune categorie di insegnanti elementari delle province siciliane ».

RAMPA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, poiché credo che tutti i colleghi siano informati della particolare situazione che ha ispirato la presentazione di queste proposte di legge, non insisterò a fare la

storia dei concorsi indetti dalla Regione siciliana e delle successive ratifiche legislative, che si sono rese necessarie, per contemperare in qualche modo l'annullamento dei concorsi medesimi nei confronti dei vincitori.

Per altro la sanatoria data con la legge 19 luglio 1961, n. 669, non è stata sufficiente ad eliminare tutti i punti di attrito e da ciò lo spunto per queste ulteriori iniziative legislative. Ritengo che, prendendo come base della discussione la proposta di legge Restivo, ci siano da distinguere due aspetti fondamentali. Il primo aspetto — quello che ha preoccupato maggiormente i proponenti — riguarda la decorrenza dell'assunzione in ruolo da fissarsi alla data da cui ebbero decorrenza le nomine dei concorsi annullati. Su tale questione, a mio avviso, non credo debbano essere sollevate eccezioni e l'approvazione eventuale di questo articolo 1 della proposta di Restivo non sarebbe che un atto di riparazione doveroso.

Perplessità sussistono invece circa il secondo aspetto, quando si cerca di estendere la validità del titolo conseguito nei concorsi annullati a quegli insegnanti che, purtroppo, per gli errori che conosciamo, non avevano titolo a partecipare a quei concorsi.

Quindi, se le nostre valutazioni si riferiscono alle prove d'esame, si potrebbe anche ritenere che queste prove non abbiano titolo di essere annullate. Ma se ci riferiamo, invece, al titolo con cui il candidato partecipava al concorso, evidentemente quei titoli non sono riconoscibili ed è difficile sostenere oggi che quelle prove possano essere riconosciute senza commettere un errore di carattere costituzionale.

Meditando su ciò e avvertendo vivamente l'esigenza di trovare una soluzione per questo caso che non è certo attribuibile alla responsabilità dei candidati, si pensava che ci potrebbe essere una strada che coprirebbe le spalle alla nostra decisione dal punto di vista costituzionale e che permetterebbe di risolvere il problema nei termini che desideriamo.

Poiché il titolo per il quale i candidati siciliani hanno partecipato al concorso è il riconoscimento del servizio prestato nelle scuole sussidiarie, quasi che quel servizio fosse equiparabile al servizio prestato nelle scuole statali, e poiché quel servizio ha rappresentato il titolo che ha consentito loro di sostenere il concorso ed è stato poi il motivo del successivo annullamento, bisognerebbe preconstituire il titolo giuridico perché si possa operare il riconoscimento di fatto delle prove sostenute. La strada per costituire que-

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

sto titolo giuridico sarebbe quella del riconoscimento del servizio prestato nelle scuole sussidiarie come servizio prestato nelle scuole statali, cosa che è prevista dall'articolo 2 della proposta di legge Grasso Nicolosi Anna. Tuttavia, anche il riconoscimento del servizio prestato nelle scuole sussidiarie, posto che si approvasse questo articolo 2, non sarebbe sufficiente a risolvere il problema, perché è chiaro che bisognerebbe affermare la retroattività della norma che andremo ad approvare. Se potessimo riconoscere il servizio prestato nella scuola sussidiaria prima del bando di concorso, le prove diventerebbero legittime, in quanto i candidati così ammessi sarebbero posti sullo stesso piano di quelli che avevano prestato servizio nelle scuole statali.

Poiché questo non è un problema nuovo che viene per la prima volta sul tappeto del Parlamento, ma è stato impostato da tempo dalla proposta di legge n. 402 della nostra collega, onorevole Titomanlio, pensavamo che si potesse dare atto in questa legge del riconoscimento del servizio prestato nelle scuole dello Stato: e poter quindi affermare in una norma transitoria che per gli insegnanti che si trovano in questa situazione il servizio è equiparabile retroattivamente, cioè alla data del bando di concorso siciliano.

Mi rendo conto che la strada che dovremmo prendere, anche se non difficile, si presenta tortuosa, tuttavia questo, a mio avviso, è l'unico modo per non prestarci domani ad eventuali eccezioni da parte degli insegnanti che, non rientrando in questa categoria, possono mettere in difficoltà noi stessi che avremmo approvato una legge non perfettamente costituzionale.

Proporrei pertanto, dopo questa premessa, che la questione venisse esaminata da un comitato ristretto (non il solito comitato ristretto: questa volta vale veramente la pena di costituirlo) che, dopo le ferie pasquali, possa decidere in merito.

Mi pare, in sostanza di poter dire — riassumendo — che tutte le proposte di legge mirano alla medesima cosa. Per quanto riguarda il problema della decorrenza posto dall'articolo 1 della proposta di legge Restivo, si può essere d'accordo, mentre sull'altro problema la discussione rimane aperta. La strada che ho indicato ci sembra una delle possibili da seguire e, fra l'altro, ci permetterebbe di risolvere l'altro problema che è di notevole importanza, circa il servizio prestato nelle scuole sussidiarie.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale e in proposito vorrei dire qualcosa. Abbiamo il parere favorevole della I Commissione, la cui competenza si estende ai seguenti argomenti: Affari costituzionali, Organizzazione dello Stato, Regioni, Disciplina generale del rapporto di pubblico impiego. Pertanto non potremmo muovere nessuna obiezione sul piano costituzionale. Però, mi permetterei di dire che dal punto di vista costituzionale ho dei dubbi, in merito al contenuto di queste proposte di legge; in quanto faremmo rivivere con una legge un concorso che è nullo, perché svoltosi in base a norme anticostituzionali. La Corte costituzionale ha dichiarato che quelle norme secondo le quali si era giudicato erano anticostituzionali e pertanto il concorso doveva intendersi nullo, cioè come se non fosse stato fatto. Ora tirare fuori qualcosa che non è mai nato e riconoscerlo, con una legge, come cosa viva e vitale, non credo sia opportuno. Si potrebbe sperimentare una via, a mio avviso, come quella che si è trovata per i vincitori del concorso: si è dato luogo ad un nuovo esame dei titoli e si è salvata così l'apparenza e la sostanza. Non si può dire: quella graduatoria degli idonei è valida malgrado sia nulla. Una delle vie potrebbe essere questa: che una commissione riesamini i titoli e i risultati saranno gli stessi della graduatoria che è stata indicata da quella commissione.

Ad ogni modo do la parola all'onorevole Grasso Nicolosi Anna.

**GRASSO NICOLOSI ANNA.** Io ritengo che si sia creata un po' di confusione tra il problema dei maestri che hanno insegnato per quattro anni nelle scuole sussidiarie, e quello, generale, di coloro che, nei due concorsi in argomento, pur non rientrando in ruolo, conseguirono un titolo di idoneità o di approvazione. Si tratta di due questioni distinte che, soltanto in qualche caso, possono coincidere.

Nel provvedimento da noi presentato si affronta il primo dei due problemi, mentre le altre proposte di legge concernono i maestri, che, avendo partecipato ai due concorsi annullati, non li vinsero ma furono giudicati idonei.

Sembra a noi che, per il fatto che le sentenze hanno annullato i concorsi, non perché si sono svolti gli esami irregolarmente, ma solo in quanto la Regione non aveva la potestà di indire detti concorsi, si debba cercare di mantenere il titolo che è stato acquistato in prove regolari.

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

PRESIDENTE. Lei parla di concorso regolare, onorevole; ma un concorso bandito dalla Regione siciliana, quando non ne aveva la podestà, ha lo stesso valore di un concorso bandito da me o da lei...

GRASSO NICOLOSI ANNA. Comunque noi abbiamo trovato il modo, con la legge già approvata, di risolvere il problema di una parte dei maestri che parteciparono ai concorsi annullati; l'attuale provvedimento integrativo sarebbe nello stesso spirito della legge 19 luglio 1961, n. 669.

Per quel che riguarda, invece, l'equiparazione del servizio prestato nella scuola sussidiaria a quello prestato nella scuola elementare statale, so bene che si tratta di problemi di più difficile risoluzione. Forse la via indicata dall'onorevole Rampa implica un ritardo..., certo è che in argomento è necessario riflettere un po'.

Vorrei comunque far considerare che i maestri vincitori, estromessi perché in possesso di un titolo maturato nella scuola sussidiaria, sono, per Palermo 18 (erano 21, ma uno è morto e due hanno rinunciato). In tutto si tratterà, quindi, di una cinquantina di elementi.

Sulla questione della retrodatazione, mi pare si sia tutti d'accordo; non è un punto che crea delle difficoltà. Di fronte alla proposta avanzata dall'onorevole Rampa, di un comitato ristretto, ho delle perplessità. Se si intende che lo stesso debba vedersi tra oggi e domani, in modo da presentare un testo al più presto, non ho alcuna difficoltà; non posso dire la stessa cosa, se, invece, si tratta di rimandare il problema alle calende greche...

CERRETI ALFONSO. Io ho avuto l'onore di essere il relatore della proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Ermini, che aveva lo scopo di definire la situazione giuridica di insegnanti elementari della regione siciliana.

Detta proposta di legge si ispirava al seguente passo della sentenza della Corte Costituzionale: si ritiene di « richiamare l'attenzione degli organi competenti sui possibili rimedi atti a fronteggiare la penosa situazione di chi potrebbe subire pregiudizio a causa della scarsa chiarezza che, per più di un decennio, ha improntato i rapporti tra lo Stato e la Regione siciliana in questa materia, determinando gravi incertezze nelle fonti del diritto ».

È la stessa Corte Costituzionale, quindi, a richiamarci ad un senso di umanità e di giustizia, ed è per questo senso di umanità

e di giustizia che il Parlamento ha approvato la legge 19 luglio 1961, n. 669, la quale indice, per gli insegnanti già nominati in dipendenza dei concorsi sopra menzionati e non aventi titolo per conseguire la nomina in ruolo a termini delle altre disposizioni contenute nella legge medesima, concorsi speciali per soli titoli, ad essi riservati.

I vincitori dei concorsi annullati, dunque, rimarranno nei ruoli, in quanto l'attribuzione dei posti, a mano a mano che si renderanno vacanti, avrà luogo fino all'esaurimento degli aventi diritto. La decisione della Corte Costituzionale, chi allora continuerebbe a colpire? Colpirebbe coloro che, nei concorsi di cui si parla, hanno conseguito l'idoneità, e non si riesce a capire perché ciò debba avvenire. Anche questi ultimi hanno partecipato a regolari esami. Perché dovrebbero vedersi attribuita la colpa di un dissidio tra Regione e Stato?

Bisogna poi tener presente che la Regione siciliana ha legiferato per ben 10 anni senza che alcun Commissario dello Stato vi si opponesse. La opposizione è venuta da maestri elementari che intendevano partecipare al concorso al 40 per cento, anziché al 20 per cento. Di qui il ricorso alla Corte Costituzionale.

Esiste, poi, l'articolo 14 dello Statuto della Regione siciliana, che presuppone la possibilità, da parte della Regione stessa, di legiferare nel campo della istruzione elementare. Se lo Statuto, votato dalla Costituente, è stato riconosciuto come valido, perché non lo dovrebbe essere l'articolo 14?

Quello che è, comunque, di nostro interesse in questo momento, è una questione di giustizia. Ma sapete quali sono le conseguenze dell'avvenuta perdita della idoneità? La perdita, molte volte, di incarichi, supplenze... Ne deriva una penosa situazione.

Sono molti coloro che, essendo sicuri del titolo conseguito, non si sono sentiti, anche per l'età, di affrontare nuovi concorsi. Con questo riconoscimento daremo la possibilità ai maestri di compiere il proprio lavoro con tranquillità.

Noi non chiediamo altro che un trattamento di parità giuridica tra tutti i partecipanti a quei concorsi. E principalmente una questione di umanità e confidiamo pertanto nel consenso e nella sollecitudine della Commissione.

BADINI CONFALONIERI. Vorrei fare alcune osservazioni, proprio a scopo di chiarificazione. A me, dico francamente, non interessa — e con questo mi richiamo ad una

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

osservazione dell'onorevole Grasso Nicolosi Anna — il numero, che siano pochi o molti. È nostro compito vedere se la legge che è stata proposta rispetta o no certe esigenze di giustizia. Il numero ci interessa assai poco; anzi, quando il numero è eccessivamente limitato, queste leggi assumono l'aspetto di leggi-fotografia che in fondo disturbano.

Seconda osservazione: comprendo le osservazioni che sono state fatte alle quali, non soltanto lei signor presidente, ma credo tutti i colleghi, si richiamano: ragioni di pietà, di umanità ecc. Ma pare a me che, prima ancora del diritto naturale e umano al quale si sono richiamati i colleghi, esista un diritto senza qualificazione. E con questo arrivo alla terza osservazione. Noi siamo qui in sede parlamentare, così come in sede parlamentare costituente abbiamo creato una Corte Costituzionale. Non siamo qui per eludere le decisioni della Corte Costituzionale, ma siamo qui per applicarle. E su questo punto non si è avuta una risposta precisa, perché, dalle osservazioni del relatore, è apparsa una proposta di forma, che egli ha definito tortuosa, in quanto era quella che avrebbe servito ad eludere due, non una, sentenze della Corte Costituzionale. Mi chiedo: rientra nell'ambito della nostra competenza eludere le sentenze della Corte Costituzionale, o piuttosto di applicare? È questo che si deve dire.

Sento dalle osservazioni dell'onorevole Restivo che si vogliono applicare le sentenze della Corte Costituzionale e questo mi conforta. Ma quando le due sentenze della Corte Costituzionale dichiarano che questi concorsi sono nulli, non mi interessa che questa sia la conseguenza di un dissidio fra la Regione e lo Stato, o fra la commissione e la Regione o fra la commissione e lo Stato. Non mi importa nulla di ciò; sono nulli e quindi non debbono avere vita e conseguenze. Altrimenti è una elusione, comunque si giri la faccenda. Siamo tutti sufficientemente competenti in materia di diritto per affermare che, comunque la si giri, si tratta di una elusione delle sentenze della Corte Costituzionale.

Mi pare che pregiudizialmente, e ancora prima di entrare nel merito, sia da considerare questo dovere di rimanere nell'ambito delle nostre competenze — che hanno i colleghi di tutte le parti politiche — e vedere se qui, forse per motivi pietistici, non certo per motivi elettorali, non stiamo facendo qualcosa che sia contrario al nostro dovere di parlamentari.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda il rispetto della Costituzione, qui siamo tutti d'accordo. Peraltro, e già l'ho fatto osservare, la I Commissione (Affari costituzionali) ha dato parere favorevole.

BADINI CONFALONIERI. Questo non vuol dire. Noi ci dobbiamo rifare alla nostra competenza.

Qual'è il parere della I Commissione?

PRESIDENTE. Dà nulla osta per quanto la concerne.

BUZZI. Ritengo che la costituzione del comitato ristretto, così come proposto dall'onorevole Rampa, si renda necessaria; essa presuppone, però, l'accettazione, da parte della Commissione, di una certa impostazione, data dal relatore, che io condivido e sulla quale mi permetto di tornare.

Noi non vogliamo scostarci dallo spirito e dai limiti della legge 19 luglio 1961, n. 669, la quale ci consente di affrontare i tre problemi oggi sospesi.

Il primo dei quali, quello della decorrenza della nomina per coloro che parteciparono ai concorsi speciali previsti da quella legge, è indubbiamente problema che non può sollevare eccezioni, in quanto non si tratta di stabilire la decorrenza stessa in ordine ai concorsi irregolari, ma in seguito a concorsi speciali banditi sulla base di una legge dello Stato.

Il secondo problema, quello degli idonei, ha due aspetti illustrati adesso dalla onorevole Grasso Nicolosi Anna.

Vi sono degli idonei in possesso dei titoli previsti dalla legge dello Stato; per questi si tratta di riconoscere la validità di prove di esame sostenute, a sanatoria avvenuta, con una certa legittimità, in quanto i concorsi per loro si svolsero nelle stesse condizioni che noi abbiamo valutato con la legge di sanatoria 19 luglio 1961, n. 669.

Il problema è, invece, più grave per coloro che, non in possesso dei titoli previsti, non poterono partecipare ai concorsi banditi in base a quella legge medesima. Non vi poterono partecipare in quanto presentarono un servizio non valutato o un'anzianità insufficiente. Per i primi noi vediamo una possibilità di sanatoria, sempreché la Commissione accetti una soluzione di carattere generale del problema, l'esame del quale noi abbiamo sospeso: mi riferisco a quello delle scuole sussidiate, in ordine alle quali esistono due direttrici di lavoro; proposta riformatrice, dal punto di vista istituzionale, delle scuole stesse; e proposta più limitativa, di contenuto economico e di riconoscimento giuridico.

La prima di dette due proposte ha trovato le note difficoltà; la seconda si limita a dar valore al servizio prestato nelle scuole in argomento e ad aumentare il compenso per gli insegnanti.

La nostra Commissione, nel dare il via a questa operazione « Sicilia » non può ignorare tale problema marginale. Mettiamo all'ordine del giorno la proposta di legge Titomanlio e risolviamo quel problema; avremo così acquisito un argomento in più per poter riprendere in esame la posizione di questi maestri siciliani, sanando così la posizione di coloro che hanno conseguito un certo titolo di idoneità o di promozione nei concorsi regionali annullati, così come già fatto per altri nel luglio scorso.

Direi, quindi, che è proprio necessario accantonare momentaneamente queste proposte di legge. Non facciamoci prendere dal sentimento... Siamo tutti impegnati in una soluzione...

CERRETI ALFONSO. ....proprio voi, difensori dei maestri!

BUZZI. Difensori dei maestri lo siamo tutti, allo stesso titolo! Non esistono difensori più o difensori meno!...

BADINI CONFALONIERI. E lo siamo tutti, sindacalisti o no...

BUZZI. Chiederemo di occuparci di cose che non conosciamo, se si continua con questa mentalità deteriore nella valutazione di coloro che appartengono alla categoria di cui si discute.

Se si riprende, ripeto, la proposta di legge Titomanlio sul riconoscimento del servizio nelle scuole sussidiate, noi sciogliamo il bandolo della matassa anche per quel che concerne l'attuale questione, che vogliamo affrontare con senso di umanità, con spirito di equità, nei limiti della legge del luglio scorso.

Ecco perché, a mio avviso, è necessario domandarci francamente se siamo d'accordo nell'accettare l'impostazione dell'onorevole Rampa, impostazione che, naturalmente, va valutata anche da un punto di vista giuridico; e per questo valgono i consigli di tutti, più particolarmente di coloro che hanno specifica competenza.

PRESIDENTE. La ringrazio onorevole Buzzi, e spero che il suo intervento abbia tranquillizzato l'onorevole Badini Confalonieri...

BADINI CONFALONIERI. Affatto. Il « nullaosta » della Commissione Affari costituzionali senza motivazione, è assolutamente un parere insufficiente. Io faccio formale richiesta

perché ci venga spiegato per quali ragioni il provvedimento è considerato costituzionale.

PRESIDENTE. Non sono autorizzato a chiedere la motivazione di un parere, che, oltretutto, è favorevole alla proposta di legge affidata alla nostra competenza.

Ora, prima di dare la parola all'onorevole Restivo, sono lieto di porgere allo stesso il saluto della nostra Commissione e di riconfermare che la Sicilia è parte integrante e preziosa della nostra Nazione.

RESTIVO. Sono molto grato al nostro Presidente del suo saluto. Tengo anzitutto a precisare che l'attività della Regione, venuta all'esame della Corte Costituzionale, si riferisce ad un periodo successivo a quello della mia responsabilità in ordine alla vita regionale... Sono, perciò, nei confronti del problema, molto distaccato e la mia convinzione nasce proprio da una disamina molto obiettiva.

Debbo dare atto di uno sforzo che, sotto un certo riflesso, è confortante. Tutti si accorgono che nel problema c'è una sostanza umana che merita una certa considerazione. Si tratta di vedere se esistono i canali giuridici perché questo nostro stato d'animo si converta nella precisione e nella solennità di una norma.

Questo è il punto di partenza anche se esso, per fortuna di noi uomini, non si muove soltanto nell'ambito del nostro diritto umano, ma si richiama ad un diritto che possiamo chiamare naturale.

Veniamo al nostro diritto positivo. C'è una sentenza della Corte Costituzionale e debbo dichiarare che ritengo che vi sia un atteggiamento molto più rispettoso della decisione della Corte Costituzionale nella tesi che andrò a sostenere che non in una tesi che forse pecca di eccessivo rigore formale.

Quando la Corte Costituzionale, nell'ultima parte della sentenza addita la necessità di trovare dei rimedi, forse ha voluto dedicare una lacrimuccia ai poveri maestri compressi fra i contrasti dell'autorità regionale e dell'autorità statale? Ma la Corte Costituzionale non scrive niente nella sua sentenza che non costituisca il riflesso di una sua valutazione giuridica. E noi dobbiamo, nella nostra responsabilità valutare per quello che essa vale.

Se la Corte Costituzionale ha detto qualcosa, significa che questo qualcosa ha un suo valore giuridico. E questo qualcosa a chi si dirige? Si dirige al Parlamento. Chi deve trovare il rimedio? il legislatore. E il legislatore deve preoccuparsi che, nel trovare il

rimedio, queste cose non si debbano a ripetere più nel futuro. E debbo dire, caro Presidente, che in ciò c'è forse il primo riconoscimento di una funzione che il Parlamento ha svolto, pur determinando qualche perplessità nel settore giuridico.

Il Parlamento non è la prima volta, onorevole Badini Confalonieri, che fa le cosiddette leggi di sanatoria e le ha fatte in una maniera così marcata che ha determinato qualche riserva da parte della dottrina, la quale ha poi finito con l'accoglierle come uno dei modi attraverso cui si esplica la funzione legislativa.

Anche in materia di ordinamento delle scuole elementari vi sono state alcune iniziative che riflettevano ciò, come lo slancio generoso del collega Pitzalis a proposito di una decisione del Consiglio di Stato che annullava un concorso dei direttori didattici. C'era una decisione che diceva che esso non era valido e poi è stata varata una legge che travalicava quella decisione. È venuta poi una iniziativa del Governo che pensò di sistemare, in contrasto con la decisione degli organi giurisdizionali, una determinata materia. C'è ancora una legge, che non riguarda questo campo, legge molto citata, circa la potestà di riscuotere dall'Ente per la cellulosa: venne una sentenza della Corte Costituzionale che riconobbe, a coloro che avevano pagato, il diritto di recuperare tali somme e venne una legge che mise nel nulla tutte le sentenze in rapporto ad una valutazione che non aveva la sostanza umana di questa, anche se aveva la pressione di interessi politici, poiché concerneva il costo della carta.

BADINI CONFALONIERI. Ricordo un articolo di Luigi Einaudi contro quella valutazione.

RESTIVO. Non siamo fuori da un binario di assoluta costituzionalità. Questo è il primo caso in cui il Parlamento è invitato dalla Corte Costituzionale a fare una legge di sanatoria. Che cosa significa ciò? Che la Corte Costituzionale dichiara invalida l'attività legislativa della Regione siciliana nel campo della pubblica istruzione. E questa impostazione può investire delle responsabilità che non riguardano soltanto la realtà giuridica della Regione, ma si riflettono anche nell'aver lasciato sussistere delle situazioni di incertezza.

Perché questo provvedimento è urgente? Non credo che vogliamo sottolineare questa urgenza sotto un riflesso che non sia di carattere generale. Noi ci preoccupiamo di qualcosa che rientra fra gli elementi fonda-

mentali della vita del diritto. Noi vediamo che questo titolo di idoneità è stato già valutato in alcune graduatorie che si sono concretate in nomine regolari. Sappiamo che questo titolo di idoneità dovrebbe essere anche valutato in ordine a dei concorsi che sono per ora in via di espletamento. Non deve essere valutato dalla commissione di Catanzaro e non da quella di Milano o di Genova. È nostro compito fare una norma che dia un carattere uniforme a questa materia. Abbiamo la scadenza del 30 aprile delle domande, per quanto concerne l'assegnazione degli incarichi per l'anno venturo, alla quale domanda ogni cittadino ha il diritto di sapere se può allegare, con piena validità, questo titolo di idoneità. Da ciò nasce l'urgenza: non ci sarebbe altrimenti nessuna importanza nel fare questo provvedimento oggi o approvarlo fra quindici giorni.

Detto questo, ritengo in perfetta convinzione che siamo invitati ad agire così dalla sentenza stessa della Corte Costituzionale, se non vogliamo pensare che essa sia stata espressione di un sentimento di debolezza umana, invece che della funzione a cui la Costituzione ha chiamato la Corte medesima.

BADINI CONFALONIERI. Dobbiamo considerarla una sentenza suicida.

RESTIVO. La Corte Costituzionale invita il Parlamento a fare una legge.

BADINI CONFALONIERI. Che supererebbe la sentenza.

RESTIVO. Noi, in sede parlamentare, abbiamo fatto spesso leggi di sanatoria e mi spiace di aver perduto un elenco in proposito che avevo redatto con la massima diligenza e nel quale risultava che il Parlamento aveva provveduto spesse volte a travalicare quelli che sono i limiti stabiliti da una decisione giurisdizionale passata e ad intervenire con norme legislative.

Questi atti possono essere oggetto di valutazioni diverse, ma costituiscono tutti un modo attraverso cui il Parlamento esplica la sua funzione legislativa. Nel campo delle leggi interpretative queste fattispecie possono trovare dei riferimenti molto interessanti.

Nella specie abbiamo la stessa Corte costituzionale che ci invita ad emanare una legge di sanatoria.

Vorrei pertanto pregare i colleghi della commissione, in rapporto allo spirito di unità che si è riscontrato per quanto riguarda il merito della questione, di voler trovare il rimedio per salvare questi interessi meritevoli della nostra attenzione, e decidere entro

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

questa settimana, unicamente per le particolari ragioni di urgenza, cui ho accennato.

Il metodo — non ho ascoltato la relazione dell'onorevole Rampa — può essere soggetto di un approfondimento, ma credo che sulla finalità siamo tutti concordi. E ritengo che queste preoccupazioni possono essere superate proprio nel massimo rispetto della legge e a difesa del valore del giudicato della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vediamo di non creare equivoci. Sulla necessità di sanare il danno che questa giusta sentenza della Corte costituzionale ha recato ad alcuni, mi pare si sia tutti d'accordo. La difficoltà sta nel trovare un rimedio che non offenda minimamente la decisione della Corte costituzionale. Il provvedimento da noi approvato nel luglio, ha salvato la situazione per la maggior parte degli interessati; è un po' più difficile trovare un rimedio per gli idonei, ma l'intento di noi tutti è questo.

Onorevole Badini Confalonieri, io comprendo benissimo l'eccezione da lei sollevata, ma non possiamo dire che non ci interessa la decisione della Commissione Affari costituzionali...

Io credo, comunque, che sarebbe utile ed opportuno il comitato ristretto di cui si è parlato, che studi la via migliore per arrivare ad una soluzione dell'urgenza della quale mi rendo perfettamente conto.

RUSSO SALVATORE. Io non sono d'accordo con il collega Badini Confalonieri, ed affermo questo non certamente per motivi elettoralistici, in quanto sarei della stessa convinzione anche se si stesse in questo momento parlando dei maestri sloveni...

Dirò di più, nelle stesse sue parole mi pare di trovare un certo « fariseismo »... Molto legato alla legge, ma distante dalla sostanza umana....

La Corte costituzionale per una ragione formale ha annullato i concorsi di cui trattasi, i quali, in sostanza, sono validi in quanto sono stati fatti con piena regolarità. Non ripeterò quello che ha detto così bene il collega Restivo, ma vorrei insistere sul fatto che è la Corte stessa ad esortarci a trovare un rimedio.

In relazione a quanto affermato dal collega Buzzi, io debbo dire di essermi sempre preoccupato del riconoscimento delle scuole sussidiate. Il servizio in queste scuole è molto più pesante di quello che si svolge nei corsi popolari. Questi poveri maestri che fanno chilometri e chilometri di strada a piedi....

BADINI CONFALONIERI. Questo è un riconoscimento ai piedi e non al cervello dei maestri....

PRESIDENTE. Cerchiamo di adoperare sempre le espressioni e le frasi che siamo usi sentire nella nostra Commissione! Da qualche tempo frasi simili, che non servono alla politica effettiva, non le avevamo più notate. È una innovazione quella odierna....

RUSSO SALVATORE. ... Se avessimo votato la legge Titomanlio, il servizio nelle scuole sussidiate sarebbe stato riconosciuto.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei, se mi fosse consentito, associandomi a quanto detto qui da alcuni colleghi, che qui non si tratta di difendere questa categoria più dell'altra, o viceversa. Si tratta di esaminare con giustizia ed equità tutti i loro problemi. Se è vero che sovente si legge, sulla stampa propagandistica, che il deputato « B » ha detto... che quello « A » è contro... ecc., tutto ciò non dovrebbe verificarsi nella nostra Commissione, dove siamo tutti impegnati ed investiti a risolvere dei problemi.

Debbo poi dire, per entrare nel merito del provvedimento, che se le cose fossero state così semplici, come ho sentito qui affermare, si sarebbe trovata una soluzione anche quando si affrontò originariamente il problema di questi concorsi siciliani.

In quella legge, oltre ai vincitori, avremmo incluso anche gli idonei. In questo modo si sarebbe fatto più presto a sanare tutta la situazione.

Le cose dunque non sono così semplici come possono sembrare. Se una soluzione si deve trovare, e spero che si trovi anche a nome del Governo, questa deve essere in armonia con le sentenze e con le norme che debbono guidare la legge.

In secondo luogo è nostro compito fare una legge che non susciti reazioni o ingiustizie per i maestri delle altre parti d'Italia, perché, anche se in questa circostanza i maestri siciliani meritano una particolare attenzione, non dobbiamo dimenticare gli insegnanti delle altre zone italiane, perché logicamente nessuno di noi vuole un provvedimento che susciti poi una catena di altri provvedimenti diretti a sanare la situazione venutasi a creare.

La Commissione, perciò, esamini attentamente la situazione e faccia le sue proposte.

Dico ciò perché ritengo che sia necessario un po' di tempo da parte del Governo per esaminare a fondo la questione, essendo state poste le proposte di legge di cui stia-

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

mo discutendo all'ordine del giorno ieri sera tardi, quando gli uffici del Ministero erano ormai chiusi. È impossibile pertanto che in questo momento il Governo esprima un parere con cognizione di causa.

Non voglio dire con questo che si debba attendere dei mesi, ma soltanto un tempo sufficiente che non si riduca a poche ore.

Altrimenti, sarei costretta a richiamare il provvedimento in Aula in modo da poter decidere con serietà e responsabilità.

**PRESIDENTE.** Si potrebbe accettare la proposta di nominare un comitato ristretto perché esamini il problema e trovi la soluzione entro un termine che possiamo fissare.

Comprendo quello che è stato il rammarico del rappresentante del Governo di non poter oggi dare una risposta precisa, dato che questo problema è stato posto all'ordine del giorno soltanto l'altro ieri. Siamo nei limiti del Regolamento, che stabilisce appunto 48 ore, ma siamo d'accordo che, per una questione così grossa, due giorni non siano sufficienti; aggiungo tuttavia che le proposte di legge già erano comprese all'ordine del giorno in sede referente, alcuni giorni or sono.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il Comitato ristretto sarà formato dagli onorevoli Rampa, Buzzi, Marangone, Grasso Nicolosi Anna, Cerreti Alfonso, Del Giudice, Guerrieri.

*(Così rimane stabilito).*

**BADINI CONFALONIERI.** Circa la mia proposta di chiedere la motivazione alla Commissione Affari costituzionali?

**PRESIDENTE.** Vedrò di accertarmene in via amichevole.

Il seguito della discussione è rinviato a data che sarà fissata dopo le conclusioni del Comitato ristretto.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti oggi esaminati.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

**CAIAZZA e DAL CANTON MARIA PIA:** « Modifiche alla legge 14 dicembre 1955, n. 1293, sulla istruzione professionale dei ciechi » (2861):

Presenti e votanti . . . . .	31
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	30
Voti contrari . . . . .	1

*(La Commissione approva).*

dei disegni di legge:

« Riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare e la Scuola ufficiali carabinieri nonché presso la Accademia e il corso di applicazione della Guardia di finanza ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio » (3292):

Presenti e votanti . . . . .	31
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	4

*(La Commissione approva).*

« Concessione di un contributo statale annuo di lire 3.000.000 a favore dell'Istituto di studi europei " Alcide De Gasperi " con sede in Roma, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61 » (3256):

Presenti e votanti . . . . .	31
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	28
Voti contrari . . . . .	3

*(La Commissione approva).*

e della proposta di legge:

**GAGLIARDI, LUZZATTO ed altri:** « Assegnazione di un contributo straordinario alla Fondazione Guerini Stampalia di Venezia » (1229-1323):

Presenti e votanti . . . . .	31
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	4

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alessi Maria, Badini Confalonieri, Bertè, Buzzi, Caiazza, Cecati, Cerreti Alfonso, Codignola, D'Ambrosio, De Grada, De Lauro Matera Anna, Di Benedetto, Di Luzio, Elkan, Ermini, Franceschini, Fusaro, Grasso Nicolosi Anna, Grilli Antonio, Leone Raffaele, Malagugini, Marangone, Perdonà, Pitzalis, Rampa, Reale Giuseppe, Rivera, Russo Salvatore, Scaglia Giovanni Battista, Sciorilli Borrelli e Titomanlio Vittoria.

**La seduta termina alle 12,15.**

**IL DIRETTORE**  
**DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI**  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI